

Le investigazioni difensive alla luce della L. 397/2000

Alice Cennamo*

Riassunto

Da tempo si parla, in Italia, della necessità di munire la difesa dei medesimi strumenti dell'accusa, all'interno del procedimento penale.

Solo recentemente, si è giunti ad un equo trattamento tra le parti antagoniste del processo, tramite l'introduzione, all'interno del codice di procedura penale vigente, della normativa in materia di investigazioni difensive.

Ciononostante, permangono svariate lacune e l'applicazione della normativa non corrisponde a quanto sperato.

Résumé

On parle depuis longtemps, en Italie, de l'exigence de donner à la défense les mêmes moyens qu'à l'accusation, dans la procédure pénale.

Ce n'est que récemment qu'on est parvenu à une égalité de traitement entre la défense et l'accusation, par la promulgation des normes sur les enquêtes défensives.

Il reste, néanmoins, des lacunes, et ces règles ne sont pas appliquées comme on l'avait espéré.

Abstract

In Italy, it has long been spoken of the need to allocate to the defense the tools reserved for the public prosecution.

Only recently, the code of criminal procedures has introduced the same rules relating to defense investigations.

Anyway, there are still gaps and these tools are not being used as we had hoped.

Introduzione.

Da tempo la difesa manifesta l'esigenza di vedersi concessi poteri esplorativi delle fonti di prova funzionali alle scelte procedurali, da sempre riconosciuti unicamente agli organi inquirenti.

Già il codice Rocco (1930), nell'art. 38 delle disposizioni di attuazione al codice, si proponeva di bilanciare le attività della difesa a quelle dell'accusa.

Dobbiamo però attendere la ridefinizione dell'intero sistema processuale, passato dall'essere meramente inquisitorio all'essere totalmente accusatorio al fine di adeguarsi sia al contesto sociale interno che all'indirizzo degli altri stati europei, per ottenere un primo passo verso questo ambito traguardo.

Durante il lungo iter di riforme organiche non sempre è stato rispettato l'intento iniziale di adeguamento ad un sistema accusatorio tanto che, nella formulazione finale del 1988, il codice presentava delle riserve di legge in favore della pubblica accusa (soprattutto nella fase delle indagini preliminari) tipiche del sistema inquisitorio.

In questo articolo sarà brevemente illustrato il sistema processuale penalistico alla luce dell'introduzione della normativa in merito alle investigazioni difensive ed analizzati i risultati di una ricerca empirica compiuta al fine di ottenere dati relativi all'utilizzo di tale strumento da parte dei difensori.

* Avvocato, dottore di ricerca in criminologia, assegnista di ricerca senior presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna.

1. Le fonti normative ed i modelli processualpenalistic.

Inizialmente è d'obbligo effettuare una distinzione tra le fonti normative che hanno, nel tempo, affermato il principio di difesa nel processo penale in fonti di provenienza dal diritto internazionale e fonti dal diritto interno.

Come d'obbligo, iniziamo dalla Costituzione italiana che, all'art. 24 comma 2, sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, richiamando inoltre gli art. 2 (riconoscimento dei diritti fondamentali) e particolarmente gli artt. 3 (principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge) ed il recentemente modificato art. 111 (cd. Giusto processo)¹.

Nella storia del processo penale riscontriamo un susseguirsi di esempi di sistemi inquisitori.

Si è dovuto, nel corso dei secoli, lottare duramente per ottenere garanzie sia nell'ordinamento costituzionale che nel processo penale ed i risultati così raggiunti non sempre si sono dimostrati definitivi poiché spesso le garanzie così ottenute sono andate perse.

Partendo dall'antico diritto romano, il totale ed incondizionato potere coercitivo e di giurisdizione per la repressione dei reati considerati più gravi era posto unicamente nelle mani dell'Imperatore; egli stesso, infatti, procedeva a disporre l'arresto dell'autore del crimine, a stabilire la sanzione da applicare ed a fare eseguire, se del caso, la pena capitale.

Si deve attendere il passaggio dal regime monarchico a quello repubblicano per vedere la repressione dei reati affidata al popolo riunito in assemblee.

Successivamente, il processo popolare viene cedendo il posto a tribunali stabili e si giunge sino agli stati assoluti del '600, nei quali era assai frequente un ordinamento di tipo inquisitorio.

La Rivoluzione francese introduce, nel 1791, un sistema in prevalenza accusatorio.

In Italia, il primo codice di procedura penale del 1913 viene ritenuto innovatore rispetto al codice napoleonico, seppur conservi un sistema misto inquisitorio-accusatorio.

Nel 1905 e nel 1911 si ebbero due progetti dai quali, una volta esaminati e riveduti da commissioni parlamentari e di coordinamento, scaturì il testo definitivo, pubblicato il 1° marzo 1913 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1914.

Il codice di procedura penale del 1913 era diviso in quattro libri (disposizioni generali, istruzione, giudizio, esecuzione e procedimenti speciali) ed era costituito da 653 articoli. Rispetto al codice del 1865, vi era un aumento della competenza del pretore, la distinzione tra istruzione formale e sommaria, un coordinamento più rigoroso tra azione civile e penale, la limitazione del numero dei difensori, l'intervento della difesa nei principali atti istruttori, la deliberazione del verdetto dei giurati in udienza.

All'orientamento liberale si deve la stesura di norme costituzionali quali quelle che introducono, ad esempio, la separazione dei poteri dello Stato e stabiliscono la separazione delle funzioni all'interno del processo penale.

Da qui derivano il diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.), l'azione penale spettante al pubblico ministero di iniziativa ed il principio della precostituzione per legge del giudice naturale,

¹ G. Ruggiero, *Compendio delle investigazioni*

inamovibile se non eccezionalmente. Senza tralasciare il principio cardine, stabilito nell'art. 27 Cost., della presunzione di innocenza e della responsabilità penale personale.

All'orientamento personalistico, invece, si ricollegano le norme che riconoscono e sanciscono i diritti inviolabili della persona umana, tutelate dalla garanzia della riserva di legge e giurisdizione, che si precisano negli articoli a tutela della libertà personale, della libertà di domicilio, di corrispondenza e di circolazione.

All'orientamento solidaristico, infine, si possono ricondurre tutte le norme che tendono a rimuovere gli ostacoli di carattere economico che impediscano l'eguaglianza sostanziale, ad esempio assicurando ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi avanti qualsiasi giurisdizione.

Dall'inizio dell'attività della Corte Costituzionale, cioè il 1950, due iniziative differenti hanno preso corpo: si sono principalmente effettuate delle modifiche parziali al codice del 1930 (già orientato in senso inquisitorio) e si è inoltre pensato ad un nuovo processo penale.

L'effetto complessivo è stato quello di pervenire ad un sistema misto di tipo prevalentemente accusatorio, ex articolo 24 Cost. e di introdurre il principio del giusto processo, inserito nel codice di rito con la L.63/01 ed i cui punti fondamentali sono riassumibili ne: il rispetto delle garanzie difensive dell'imputato, il giudice terzo ed imparziale, il principio del contraddittorio (*audita altera parte*) e la parità tra le parti.

A quest'ultimo principio della parità tra le parti si è ispirato il legislatore per redigere le disposizioni in materia di indagini difensive, che hanno la

peculiarità di permettere al difensore di ricercare le fonti di prova, di individuare gli elementi di prova e di presentarli al giudice (esercitando, appunto, il diritto alla prova).

2. Le investigazioni difensive.

Tralasciando ora quanto avvenuto precedentemente al codice di procedura penale del 1988, potremmo in realtà ravvisare il primo accenno alle investigazioni difensive all'apparire di questo nuovo codice già nell'articolo 358 c.p.p., se in realtà in tale articolo, dal contenuto enigmatico, non si individuasse una figura di pubblico ministero bi frontale, mentre nell'art. 367 c.p.p., che tendenzialmente sanciva la sottomissione del difensore al suo antagonista, ci si riferiva ad una logica poco compatibile con i principi di parità delle parti e dei mezzi da esse utilizzabili.

Successivamente, si era tentato di superare l'ostacolo formulando, in sede di Commissione Ministeriale, una disposizione di attuazione (art.33 disp. att.) nella quale era esplicita la facoltà, per il difensore, di procedere alle investigazioni difensive al fine di ricercare ed individuare elementi di prova, anche tramite sostituti e consulenti, in collegamento all'art. 190 c.p.p. che consacrava il diritto alla prova².

Senonché, nonostante fossimo alla stregua della necessità di salvaguardare il diritto di difendersi provando, la Commissione parlamentare mutò indirizzo, proponendo che il difensore potesse indirizzare la richiesta di investigazioni alla stessa polizia giudiziaria, parallelamente imponendo a tale organo uno speciale segreto nei confronti del pm (quasi quest'ultimo non fosse sovraordinato

difensive, Giuffrè, Milano, 2003.

² F. Carnelutti *Verso la riforma del processo penale*, Napoli, 1963.

alla pg); presa di posizione giustificabile solamente facendo riferimento alla permanente diffidenza che da sempre un potenziamento della difesa suscita nel legislatore.

La vicenda legislativa non andò comunque oltre la disposizione dell'art.38 disp. att., nella quale si ristinse il concetto di investigazione difensiva, concepita certamente come ricerca di fonti di prova ma di fatto attuata nella sola pratica di conferimento con informatori.

Si possono delineare, in sintesi, gli interventi legislativi e le norme qualificabili come fonti dirette o indirette dei poteri investigativi riconosciuti al difensore penale.³

Queste sono:

- il codice di procedura penale del 1988, nel quale, seppure nel secondario comparto delle norme di attuazione, compare un'iniziale introduzione delle investigazioni difensive, nel già citato art. 38 disp. att. (come categoria a sé stante) e nell'art.222 disp. att. in merito all'attività degli investigatori privati autorizzati;
- la legge n. 332/95 (le cui disposizioni, benché incorporate nel codice di procedura penale, rappresentano un momento evolutivo della normativa)
- la legge n. 479/99 (cd. Legge Carotti) la quale introduce nel codice (e non più, dunque, nelle di posizioni di attuazione) il riconoscimento dell'utilizzabilità delle investigazioni difensive;
- la legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 che ha modificato l'art. 111 della Costituzione, in particolare il comma 3 (che tratta la preparazione della difesa) ed il comma 4 (che

sancisce il principio del contraddittorio nella formazione della prova);

- la legge 7 dicembre 2000 n. 397 le cui disposizioni integrano la complessa disciplina delle investigazioni difensive, inserendosi nel codice di rito, le cui innovazioni andranno di seguito esposte:

a) la prima riguarda la facoltà di conferire con persone informate tramite colloquio non documentato con la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa (art. 391-bis, comma 1, c.p.p.);

b) si prosegue con la possibilità di ricevere dichiarazioni scritte dalla persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa (art. 391-bis, comma 2 e 391-ter, commi 1 e 2 c.p.p.);

c) la possibilità, sinora negata, di richiedere documentazione alla Pubblica Amministrazione (art 391-quater c.p.p.) ed inoltre la possibilità di richiedere, in caso di rifiuto da parte della P.A., che il pm disponga il sequestro della documentazione;

d) l'accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico per prenderne visione, per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi (art. 391-septies c.p.p.) ove, se non vi è il consenso della persona che ha la disponibilità del luogo, l'accesso è consentito solo se autorizzato dal giudice per quanto concerne invece le abitazioni e loro pertinenze, ed unicamente solo se sia necessario per accertare le tracce e gli effetti materiali del reato;

e) qualora, infine, si tratti di accertamenti tecnici non ripetibili, si applica la disposizione ex art. 391-decies, terzo comma, c.p.p.

³ G. Paolozzi, *Fase prodromica della difesa ed efficacia persuasiva degli elementi di prova*, in AA.VV. *Le indagini difensive*, Milano, 2001.

È inoltre prevista la possibilità di eseguire attività investigativa preventiva, nell'eventualità che si instauri un procedimento penale (art. 391-nonies c.p.p.).

3. Le fasi della ricerca mediante questionario.

Nell'ambito delle tecniche quantitative di rilevazione dei dati, il questionario, una tecnica di rilevazione standardizzata che consente un'elaborazione accurata dei risultati attraverso la realizzazione di matrici dati da analizzare con l'ausilio di software specifici, riveste un posto di indubbia importanza.

Il questionario è uno strumento standardizzato, formato da domande e risposte, spesso prestabilite, in modo da poterle facilmente confrontare tra loro.

Ovviamente, per somministrare il questionario è necessario che il ricercatore approfondisca il tema sul quale intende fare ricerca e sull'universo di riferimento al quale andrà sottoposto il questionario.

Solitamente, prima di utilizzare lo strumento del questionario, si usa un pretest al fine di sondare le eventuali problematiche di rilevazione. Nella realizzazione del questionario, infatti, il ricercatore deve tenere conto di tutti gli accorgimenti che possano consentirgli di realizzare uno strumento in grado di soddisfare le esigenze della ricerca e di raggiungere, al contempo, dei risultati generalizzabili.

Una problematica importante, spesso riscontrata nella somministrazione dei questionari, riguarda la cd. desiderabilità sociale, ossia "la valutazione socialmente condivisa, che in una certa cultura viene data ad un certo atteggiamento o comportamento individuale.

Se in una o più domande si fa riferimento ad una condotta socialmente connotata da forte approvazione oppure che merita riprovazione, si possono ottenere risposte fuorviate poiché l'intervistato può essere riluttante a rivelare opinioni o comportamenti ritenuti condannabili, ritraendosi in chiave migliore di quella reale"⁴.

Un'ulteriore problematica rilevante riguarda l'assenza di opinioni.

È infatti possibile riscontrare, riguardo argomenti complessi o poco noti, l'assenza negli intervistati di un'opinione ben definita a riguardo. Nella migliore delle ipotesi ci troviamo nella situazione di opinioni che nascono al momento stesso della domanda.

Solitamente la formulazione di un questionario prevede la presenza di domande aperte e chiuse.

Le domande chiuse consentono di fornire a tutti gli intervistati lo stesso quadro di riferimento e di facilitare la fase di analisi dei dati ma presentano il limite delle limitate alternative di risposta: ovviamente, infatti, le risposte proposte non esauriscono la gamma delle risposte possibili e possono, inoltre, a seconda della formulazione, anche influenzare la scelta della risposta.

Per quanto concerne la formulazione delle domande, il ricercatore dovrà prestare particolare attenzione a diversi fattori essenziali: la sequenza, inserendo le domande facili e non invadenti all'inizio della somministrazione tenendo conto del naturale e prevedibile calo di attenzione e di interesse dell'intervistato, la lunghezza delle domande, che non deve mai essere eccessiva, le alternative di risposta non troppo numerose; si prediligerà un linguaggio non troppo articolato e facilmente intuibile da tutti, appropriato al

campione di riferimento, evitando ambiguità, domande tendenziose e presuntive, vale a dire che “è indispensabile evitare di dare per scontati comportamenti che non lo sono”⁵.

Per quanto concerne poi le modalità di rilevazioni, quella utilizzata in questo caso è il questionario auto compilato (cioè compilato direttamente dall'intervistato senza la presenza dell'intervistatore).

Tale tipologia ha l'immediato vantaggio del risparmio di tempo, essendone somministrabile contemporaneamente un grande quantitativo, di costi, potendo essere spedito via posta o e-mail oltre che consegnato a mano ma comporta, ovviamente, un paio di inconvenienti: infatti, la mancata presenza del ricercatore durante la compilazione comporta una qualsivoglia chiarificazione eventualmente necessaria e si può riscontrare anche il fenomeno dell'autoselezione, cioè della scelta dell'intervistato di non compilare il questionario.

Nel nostro caso il questionario, formato da domande chiuse, con l'alternativa di risposta “sempre, talvolta, mai” (a volte una quarta ed una quinta alternativa, qualora necessarie per meglio specificare la risposta) che contemplano domande concernenti opinioni professionali ed atteggiamenti, ha riguardato una cd. rilevazione di gruppo in quanto è stato somministrato a circa 5000 avvocati difensori.

L'universo di riferimento, comprendendo tutti gli avvocati penalisti iscritti all'Unione Camere Penali Italiane, su tutto il territorio nazionale, può essere definito un campione statisticamente

rappresentativo secondo quanto indicato dalla metodologia della ricerca sociale.

I dati raccolti con la somministrazione del questionario sono stati analizzati con l'ausilio del software di analisi statistica SPSS⁶.

4. Ricerca sociologica: elaborazione e commento dati.

Sono dunque stati distribuiti, mediante le varie Camere Penali dislocate su tutto il territorio nazionale, circa 5000 questionari.

Come da statistica, i questionari rientrati sono stati circa 700, corrispondente ad oltre il 10% di quanti distribuiti.

I dati raccolti sono stati numerosi e adeguatamente distribuiti rispetto all'intero territorio nazionale.

Hanno aderito, infatti, Camere Penali dalle varie regioni Italiane, consentendo, così, di coprire le cosiddette ‘5 macroregioni’ ISTAT. Ciò ha reso l'indagine decisamente significativa.

E' stato infatti possibile ottenere risposte che costringono a considerazioni di carattere sia giuridico sia culturale, oltre che in un'ottica di riforma.


Tra le più significative, il risultato relativo all'utilizzo delle indagini difensive in giudizio, con conseguente peso a livello decisionale da parte dell'Autorità Giudiziaria: come si evince dal grafico sottostante (grafico 1), notiamo variazioni a seconda del luogo di provenienza delle risposte.

⁴ P. Corbetta, *Metodologie e tecniche della ricerca sociale*, il Mulino, Bologna, 1999, pag. 182.

⁵ P. Corbetta, *Metodologie e tecniche della ricerca sociale*, il Mulino, Bologna, 1999, pag. 195.

⁶ F. Cremonini, *Strumenti e tecniche per l'indagine criminologia*, FrancoAngeli, Milano, 2002.

Grafico a barre



quando hai utilizzato le indagini raccolte, l' A.G., nel successivo provvedimento, le ha prese esplicitamente in considerazione?

Ha collaborato all'elaborazione, somministrazione e raccolta dei questionari somministrati l'Unione Camere Penali Italiane, tramite l'Osservatorio per le indagini difensive delle Camere Penali.

Tale Osservatorio nasce, nell'estate 2009, con l'intento di monitorare lo stato delle indagini difensive dei difensori iscritti alle Camere Penali sul territorio nazionale.

Scopo è, dunque, quello di raccogliere quante più informazioni possibili, in ordine a provvedimenti, prassi e casi pratici in questa materia, creando una raccolta di dati e informazioni da scambiare e tenere a disposizione degli avvocati.

E' noto, infatti, come le indagini difensive vengano raccolte nella massima riservatezza e come, spesso, finiscano per non essere usate.

Peraltro, anche quando i risultati delle indagini difensive vengono spesi, ciò si verifica soprattutto

in fase di indagini preliminari o in procedimenti camerali e, dunque, in momenti 'riservati'.⁷

Cosicché, accade che il patrimonio di ricerca e di studio, conquistato da ogni avvocato, per risolvere i tanti problemi giuridici e deontologici, finisca spesso con l'estinguersi nella riservata esperienza personale.

Occorre, insomma, che la sfiducia, che ancora accompagna alcuni magistrati, cancellieri e investigatori di polizia giudiziaria di fronte alle indagini svolte dal difensore, si trasformi in consapevolezza che il buon difensore è quell'avvocato che - quando opportuno e possibile- svolge diligentemente le indagini.

⁷ Avv. Andrea Perini, *Osservatorio per le indagini difensive dell'Unione Camere Penali*, L'Aquila 28 gennaio 2010 inaugurazione dell'anno giudiziario 2010.

5. L'investigatore privato.

L'investigatore è chi svolge, generalmente, indagini su incarico di privati.

I detective privati si occupano di questioni delicate per conto della propria clientela e le loro mansioni non comportano pubbliche funzioni. Gli investigatori privati spesso lavorano per avvocati in cause civili; molti lavorano per compagnie di assicurazione per investigare su richieste di risarcimento.

In Italia l'esercizio di questa attività comporta tuttora limitazioni e ostacoli legislativi. Essa è infatti soggetta ad una precisa regolamentazione e al possesso della cosiddetta licenza prefettizia che non consente in nessun modo e nella forma più tassativa l'esercizio di pubbliche funzioni, incluse quelle che comportano la limitazione della libertà individuale.

Lo attesta, in primis, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e contestualmente le varie disposizioni di legge, decreti, circolari amministrative del Ministero degli Interni che, nel corso degli anni, a partire dal 1914, hanno segnato la storia, i diritti e i doveri degli Investigatori Privati italiani.

Le prime disposizioni legislative che in qualche modo interessano i detective privati sono quelle che si riferiscono agli Istituti di Vigilanza Privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914, n. 563⁸.

L'attività d'investigazione privata vera e propria è stata meglio regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 novembre 1926 n.

⁸ A. Balloni, R. Bisi, *Criminologia, investigazione, sicurezza*. in G. P. Prandstraller (a cura di), *Le nuove professioni del terziario*, Franco Angeli, Milano, 1994.

1846. La disciplina che regola attualmente le attività d'investigazione privata risale al successivo R.D., n.773 del 18 giugno 1931 (trattata nello stesso Titolo IV degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate) e al relativo regolamento stabilito col R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, ancora vigente agli art.257-260 facenti rif. al R. D.l.vo 26 sett. 1935, n.1952 ed il R. D.l.vo 12 nov. 1936, n. 2144.

Nel 1989 il Detective Privato italiano è entrato a far parte del Nuovo Codice di Procedura Penale in qualità di Consulente Tecnico della difesa.

Infatti, come già ricordato, con l'entrata in vigore del Testo sono state introdotte innovazioni radicali nel processo penale. Uno degli aspetti più rilevanti dell'impianto accusatorio del nuovo rito si riferisce al tema della ricerca delle prove; in base all'art.190 c.p.p. (Diritto alla Prova), "[...] le prove sono ammesse a richiesta di parte" e sancisce, fra l'altro il "Principio di parità fra difesa e accusa" (P.M., e difensore) sostanziato nel diritto di entrambi i soggetti alla ricerca delle prove.

Pertanto, in base al combinato disposto dall'ex art.38 disp. att. alla legge 397/2000 (ora abrogato) e facente riferimento al D.L.vo 28 luglio 1989 n.271 "[...] il difensore, a mezzo di sostituti o di consulenti tecnici, ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito [...]", e in base al comma 1°, tale attività "[...] può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati".

Questi, in base a quanto pure previsto dall'art. 222, della stessa legge (Investigatori Privati), "[...] fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati sono autorizzati" dal

Prefetto dietro il rilascio di una apposita licenza “purché abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività”.

La possibilità da parte degli investigatori privati di poter svolgere le cosiddette indagini difensive ha modificato sostanzialmente anche in Italia le funzioni della figura dell'investigatore il quale, su incarichi scritti e ben definiti, accertata la validità della licenza, la qualità delle competenze e la capacità di indagine, può diventare esperto e consulente di parte (accusa o difesa) nei casi di diritto civile ma anche di diritto penale.

Nasce dunque una nuova figura professionale; non più l'investigatore incaricato perlopiù di sorvegliare fedifraghi o corruttori, ma il vero e proprio investigatore, figura parallela ed antitetica a quella del detective della Polizia di Stato, con poteri e competenze (almeno sulla carta) molto simili.

Nonostante fosse un poliziotto, possiamo assurgere quale primo esempio di “detective scientifico” Monsieur Lecoq, il poliziotto creato da Emile Gaboriau, nel quale comincia ad apparire, ma semplicemente allo stato embrionale, il carattere scientifico del "detective".

Nei tempi, infatti, in cui il Gaboriau scriveva, gli "Annales d'Hygiène et de Médecine Légale" pubblicavano i metodi con cui i dottori Caussé e Hugoulin proponevano di conservare e studiare le impronte di piedi nudi e calzati lasciati dal delinquente sul luogo del delitto.

“Il Gaboriau ne approfittò certamente perché il suo tipo di agente enuncia tali metodi e ne applica, anzi, uno, onde conservare lo stampo di

un'impronta di passi lasciati nella neve dall'assassino”⁹.

Proprio con le investigazioni difensive, dunque, si apre la porta all'investigatore privato “scientifico”, dando appunto la possibilità a questa figura professionale di svolgere attività tecnico-scientifiche una volta di mera competenza delle Forze dell'Ordine.


A conferma di questa rivalutazione della professione è la continua apertura di nuove agenzie investigative private su tutto il territorio e soprattutto il sempre maggior utilizzo da parte degli avvocati difensori di questa categoria di supporto, che va costantemente specializzandosi ed affermandosi nel settore.

Mentre, infatti, in passato chiunque poteva “improvvisarsi” investigatore privato, oggi sempre più sono richieste, per svolgere le attività inerenti le investigazioni difensive, qualifiche scolastiche come corsi di studi criminologici, master e scuole di specializzazione che indubbiamente contribuiscono alla qualifica di questa rinnovata categoria professionale.

Nonostante la persistente “sfiducia” nella categoria, deducibile anche dalla tabella e relativo grafico riportati di seguito, l'utilizzo di tale risorsa risulta ad ogni modo in aumento ed è probabile che, con il passare del tempo, si instauri un rapporto di collaborazione fiduciaria tra le differenti professioni chiamate a collaborare in questo campo.

⁹ G. Petronio, *Il punto su: Il romanzo poliziesco*, Laterza, Bari, 1985, pp.148-149.

ti sei avvalso di investigatori privati per svolgere le attività di inv.dif.?



ti sei avvalso di investigatori privati per svolgere le attività di inv.dif.?

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Sempre	11	1,5	1,5	1,5
Talvolta	249	33,4	33,4	34,9
Mai	485	65,1	65,1	100,0
Totale	785	100,0	100,0	

Ti sei avvalso di investigatori privati per svolgere le attività di investigazione difensiva?

Conclusioni.

Durante le ricerche svolte in merito, mi sono avvalsa della collaborazione, tramite diversi colloqui informali, di diversi illustri colleghi, tra i quali l'Avv. Pierpaolo Groppoli, Presidente della Commissione Orientamenti Giurisprudenziali della Camera Penale "Bricola" di Bologna, che mi ha illustrato in più incontri le difficoltà oggettive riscontrate dai penalisti nell'ambito dell'applicazione della suesposta normativa.

Rilevate le lacune della riforma in oggetto, e le conseguenti difficoltà relative all'utilizzo dello strumento delle investigazioni difensive emerse dagli esiti dei questionari pervenuti, è stato naturale impostare una breve elencazione di eventuali modifiche apportabili alla normativa di riferimento, al fine di migliorare, ipoteticamente, l'uso concreto delle facoltà previste dagli artt. 391-bis e ss. c.p.p..

La prima osservazione, degna di riflessione, coinvolge l'impianto processuale stesso: l'essere passati da un sistema inquisitorio ad un sistema accusatorio (il processo penale italiano, disciplinato dai codici di procedura che hanno preceduto quello vigente, presentava la commistione tra modello accusatorio e inquisitorio precedentemente descritta, dovuta alla presenza del giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche accusatorie) senza un passaggio intermedio di adattamento, ha apportato una sostanziale modifica normativa, ma senza la considerazione, come spesso accade, che il diritto viene applicato da uomini, con le conseguenti debolezze.

Qualsiasi modifica strutturale, anche meno rivoluzionaria di questa, necessita una acquisizione, non tanto nelle modalità di svolgimento quanto nella forma mentis di chi il diritto lo applica per lavoro.

Così sembra improbabile che chi, fino al 1988, ragionava su di un impianto processuale inquisitorio, si trovi con la stessa facilità e chiarezza ad applicare correttamente ed equamente un sistema concettualmente agli antipodi.

Resta, a detta dei tecnici, una tendenza a considerare il magistrato inquirente come, in alcuni ambiti, accusante.

Una proposta, pienamente condivisibile, riguarda uno degli strumenti fondamentali dei quali si avvalgono quotidianamente i giudici: la perizia.

L'istituto della perizia vuole riempire le inevitabili lacune tecniche che i magistrati, una volta denominati *peritus peritorum*, si trovano ad affrontare ogniquale volta si debbano addentrare in argomentazioni tecniche, scientifiche od artistiche non riguardanti il diritto, come previsto dall'art. 220 c.p.p.

L'articolo successivo, il 221 c.p.p., prevede che il giudice nomini il perito "tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina".

La particolare competenza in materia viene attestata dal perito stesso mediante deposito del proprio curriculum vitae; la proposta, ragionevole e sensata, a mio avviso, sarebbe quella di rendere visibile e consultabile da tutti tali cv, al fine di appurare tali, sino ad oggi incontestabili, qualifiche tecniche.

Questo in una visione di parità tra la figura del CTU (consulente tecnico d'ufficio, nominato

appunto dal giudice) e CTP (consulente tecnico di parte).

In conclusione, permangono, nonostante la positività dell'aver finalmente introdotto una legge che tratti in via specifica l'argomento delle indagini difensive, delle problematiche strutturali che, di fatto, non garantiscono ma anzi attenuano sino a farle quasi scomparire le possibilità di un riconoscimento paritario della figura del difensore all'interno della fase delle indagini preliminari.

Auspichiamo, oltre alle segnalate possibili modifiche, la creazione di apposite linee guida in materia che consentano l'applicazione, efficace ed univoca, di tale importante strumento.

Bibliografia.

- Balloni A., Bisi R., "Criminologia, investigazione, sicurezza", in G. P. Prandstraller (a cura di), *Le nuove professioni del terziario*, Franco Angeli, Milano, 1994.
- Carnelutti F., *Verso la riforma del processo penale*, Morano, Napoli, 1963.
- Corbetta P., *Metodologie e tecniche della ricerca sociale*, il Mulino, Bologna, 1999.
- Cremonini F., *Strumenti e tecniche per l'indagine criminologia*, Franco Angeli, Milano, 2002.
- Paolozzi G., "Fase prodromica della difesa ed efficacia persuasiva degli elementi di prova", in AA.VV., *Le indagini difensive*, Ipsoa, Milano, 2001.
- Petronio G., *Il punto su: Il romanzo poliziesco*, Laterza, Bari, 1985.
- Ruggiero G., *Compendio delle investigazioni difensive*, Giuffrè, Milano, 2003.